



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Impianto sportivo di proprietà comunale "Umberto Calliari": determinazione dei criteri generali e obiettivi e relativa concessione in uso alle associazioni sportive dilettantistiche Avio Calcio e Junior Sport Avio.

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno alle ore 14:00 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI MARINO	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI ALVISE	Assessore	Presente
CRISTOFORETTI GIULIANA	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale supplente, dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Relazione.

Il Comune di Avio è proprietario del Centro sportivo "Umberto Calliari" sito ad Avio in via Degasperi ed identificato dalla p.ed. 1666 C.C. Avio.

L'impianto è stato costruito nei primi anni '80 ed è stato di recente oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione, ad opera – per le parti di rispettiva competenza – delle due associazioni sportive del territorio Avio Calcio e Junior Sport Avio, a valere sui fondi previsti dall'art. 33, comma 1, della Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 e con il contributo comunale per la parte non finanziata dalla Provincia.

In particolare, con precedenti deliberazioni n. 107 di data 24.10.2022 e successivamente n. 70 di data 27.07.2023 era stato concesso in uso il centro sportivo, rispettivamente all'associazione Junior sport Avio e all'associazione Avio calcio, per le parti di rispettiva competenza (pista di atletica e campo da calcio) e in uso promiscuo la palazzina servizi e il circolo ricreativo.

Durante il periodo di gestione le due associazioni hanno portato a termine i già citati lavori di riqualificazione dell'impianto.

In particolare, per quanto riguarda il campo da calcio lo stesso è stato trasformato in un nuovo manto di erba sintetica con contestuale ridefinizione delle dimensioni del campo di gioco (lunghezza metri 100 x metri 60) con nuove griglie perimetrali di raccolta delle acque meteoriche e rifacimento completo dei drenaggi con relativo nuovo impianto di irrigazione; per quanto riguarda la pista di atletica la stessa è stata completamente ristrutturata.

In particolare le lavorazioni hanno riguardato la pista di atletica leggera ad anello, la lunetta nord-est per le discipline del salto in alto, del lancio del giavellotto/vortex e del salto con l'asta con realizzazione della fossa siepi, le pedane dei salti in estensione (lungo e triplo) e la pedana del getto del peso; sono state poi posate delle canalette lungo tutto l'anello interno della pista per la raccolta delle acque meteoriche delle aree pavimentate. Tale intervento ha consentito di ottenere l'omologazione per la pratica dell'atletica leggera (omologazione Classe B).

Considerato, in merito agli obiettivi che si intendono perseguire con l'adozione del presente provvedimento, quanto segue:

- le finalità che l'amministrazione intende perseguire nel promuovere e valorizzare l'attività sportiva sono quelle relative ai benefici che dalla medesima attività si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, di tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, di aggregazione sociale, di educazione alla tolleranza ed all'aiuto reciproco ed infine in termini di autostima delle persone che praticano l'attività sportiva;
- appartiene ad un ente pubblico come il comune il compito di garantire i bisogni della collettività, tra cui quello insopprimibile e primario dell'attività fisica attraverso lo sport specie laddove nessuno se ne occupi in prima persona, in ragione della sua non remuneratività;
- ciò che anima l'azione dell'associazionismo sportivo è l'intima ragione per la quale esso stesso ha preso vita, ossia il valore della pratica sportiva; infatti, le società e associazioni sportive dilettantistiche per definizione non hanno scopo di lucro;
- si ritiene fondamentale favorire ed incentivare il rapporto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni sportive in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo.

Per quanto concerne la disciplina sistematica relativa alla gestione degli impianti sportivi si rappresenta quanto segue.

Gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma, del Codice Civile, in quanto destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività e allo svolgimento delle attività sportive e pertanto beni destinati a un pubblico servizio.

In particolare, sono da far rientrare nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali, ove si rileva che la gestione degli impianti sportivi risulta funzionale all'erogazione di prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale.

La nozione di servizio pubblico si fonda su due elementi: la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti e la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità.

Il Codice degli enti locali all'art. 41 prevede che i servizi pubblici locali siano disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa europea.

La normativa provinciale vigente individua diverse modalità organizzative sia per i servizi pubblici locali privi di interesse economico che per quelli a rilevanza economica nel rispetto della normativa europea, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Il tema delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi si intreccia poi con la normativa in materia di contratti pubblici, e copiosa è la giurisprudenza che qualifica gli impianti sportivi sul presupposto della loro redditività.

Allo stesso modo la normativa di settore rinvenibile nell'articolo 30 della L.P. n. 4/2016 disciplina la gestione ordinaria degli impianti sportivi e a tal fine prevede che *"1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).*

2. Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1".

Occorre dunque distinguere tra impianti sportivi aventi rilevanza economica, ossia quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito coprendo i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività svolta in ambito concorrenziale, e impianti sportivi privi di rilevanza economica, ossia quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi sostenuta dall'Ente.

Un servizio di interesse generale – SIG – è *non economico* quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.

Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività deve essere apprezzata caso per caso, con riguardo alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai relativi costi e oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, etc. (così Cons. Stato, V, n.858/21).

In applicazione della normativa provinciale di settore sopra riportata, per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica è previsto in via principale e prioritaria il partenariato qualificato e quindi il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione mediante accordo con soggetto associativo *"con sede nel territorio e che svolge la disciplina sportiva afferente all'impianto, previo adeguato confronto concorrenziale".*

Dall'analisi delle voci di bilancio di entrata e spesa inerenti all'impianto sportivo comunale, non ne risulta una rilevanza economica alla stregua dei parametri interpretativi richiamati. Tale conclusione si trae sia dall'analisi delle spese storicamente sostenute dal Comune per la gestione diretta, sia dal paragone tra i costi e le entrate con riferimento al periodo in cui la gestione è stata affidata in concessione all'associazione Junior Sport Avio (a decorrere dal 2022) e all'associazione Avio Calcio (a decorrere dal 2023).

In particolare in tali ultime annualità – con tutte le variabili dovute allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione – emerge un costo annuo per energia elettrica, gas, acqua e rifiuti che si assesta sull'ordine dei 15/20.000 euro.

A tali spese per utenze si sommano gli oneri per l'ordinaria manutenzione, le pulizie, l'apertura e chiusura e le altre spese legate all'utilizzo, per ulteriori circa 8.000 euro l'anno.

A fronte di tali costi, come da autocertificazioni acquisite agli atti, le due associazioni concessionarie hanno dichiarato di aver ottenuto i seguenti incassi:

- Junior Sport Avio euro 0,00
- Avio Calcio totale euro 4.017,80 per gli anni 2024-2025.

Va peraltro considerato in proposito che le entrate tariffarie sono definite dal Comune in funzione del ruolo sociale, aggregativo e ricreativo che tale impianto riveste.

Pertanto, la gestione dell'impianto sportivo è da ritenersi un servizio privo di interesse economico, dato che le attività connesse non presentano né direttamente né in via potenziale un'adeguata redditività ed essendo evidente che la gestione di detto impianto non comporta un'organizzazione imprenditoriale tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi e del capitale con un tendenziale margine di profitto e una possibile competizione sul mercato.

Considerato che le due convenzioni di gestione sopra citate sono giunte a scadenza il 31.12.2025, per tutti tali motivi l'Amministrazione ritiene di proseguire, in linea con quanto già stabilito con le precedenti deliberazioni n. 107/2022 e n. 70/2023, con l'affidamento della gestione alle due associazioni principali utilizzatrici dell'impianto, anche con l'obiettivo di completare l'operazione avviata con la riqualificazione dell'impianto, responsabilizzando le associazioni in utilizzi improntati all'economicità delle spese e auspicando una fattiva promozione dell'impianto ora rinnovato.

In proposito, nel corso di questi mesi – in cui l'impianto è stato transitoriamente gestito in via diretta – si sono svolti vari incontri con le due associazioni sportive Junior sport Avio e Avio Calcio per condividere gli obiettivi e i rapporti giuridici ed economici disciplinati nel testo di convenzione.

Peraltro l'affidamento della gestione a soggetti dell'associazionismo sportivo locale è in un certo qual modo imposto dalla normativa provinciale attuativa della legge n.4/2016, che reca procedure e condizioni di assegnazione di benefici economici per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi, come avvenuto nel caso di Avio, oltretutto sicuramente preferibile rispetto alla gestione diretta da parte del Comune, anche nell'ottica di favorire il più ampio utilizzo della struttura, come solo un soggetto attivamente inserito nel circuito può fare, senza contare gli oneri che la gestione diretta comporterebbe per il personale comunale.

Come già sopra indicato, ai sensi dell'art. 30 della l.p. 4/2016, il confronto concorrenziale finalizzato a garantire i principi di imparzialità e trasparenza avviene dunque a condizione che il soggetto associativo abbia sede nel territorio e svolga la disciplina sportiva afferente all'impianto.

Nel territorio di Avio sono esclusivamente due le associazioni sportive che svolgono le attività sportive afferenti all'impianto, nelle sue due anime, ossia le più volte citate Junior Sport Avio A.S.D. vocata alla pratica dell'atletica leggera e della pallavolo, e l'associazione Avio Calcio A.S.D. dedita all'attività calcistica, sicché difetta in radice la condizione di pluralità degli interessati, necessaria per poter svolgere un effettivo confronto concorrenziale.

Con il presente atto si propone dunque di disporre, per le parti di rispettiva competenza, la concessione in uso delle strutture presso il centro sportivo Umberto Calliari alle due

associazioni citate, secondo quanto più dettagliatamente indicato nello schema di concessione allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Trattandosi di un impianto sportivo privo di interesse economico e non avendo la concessione in uso una rilevanza imprenditoriale, come già detto, nonché in relazione alla valenza sociale e aggregativa dell'attività sportiva svolta dalle associazioni, la concessione dell'impianto sportivo comunale è riconosciuta a titolo gratuito senza corresponsione alcuna di canoni.

Il soggetto gestore si conforma ai seguenti criteri d'uso della struttura pubblica in quanto qualificata alla stregua di un servizio di interesse generale:

- i concessionari devono osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
- gli impianti devono essere utilizzati in modo corretto e con diligenza per il solo esercizio di attività sportive compatibili, salvo i casi eccezionali formalmente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- l'impianto sportivo di proprietà comunale è destinato ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, il tutto compatibilmente con la destinazione d'uso dello stesso;
- l'uso pubblico della struttura sportiva è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e dev'essere dunque garantito a tutti i cittadini;
- l'uso della struttura sportiva deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie, previa richiesta ufficiale e successiva autorizzazione del gestore, compatibilmente con le attività già programmate dai soggetti gestori e con priorità a quelle operanti nel Comune di Avio;
- i gestori devono assicurare l'utilizzo gratuito alle scuole (infanzia, primarie e secondarie) con priorità a quelle localizzate sul territorio di Avio, al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco e all'Amministrazione comunale, previa richiesta ufficiale e successiva autorizzazione del gestore.

Il soggetto gestore è tenuto ad adempiere alle obbligazioni meglio descritte nella convenzione per la gestione dell'impianto sportivo ed in particolare assicurare il regolare funzionamento della struttura sportiva, assumere la titolarità della manutenzione ordinaria e l'onere economico delle utenze (salvo quanto successivamente previsto), consentire il più ampio utilizzo possibile della struttura assicurando il rispetto del vincolo di destinazione per attività sportiva dell'impianto per effetto degli interventi finanziati a valere sui fondi di cui alla L.P. n.4/2016 e connessi provvedimenti attuativi.

L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, anche in tal caso come meglio descritto nell'allegata convenzione assume gli oneri della manutenzione straordinaria dell'impianto, gli oneri di manutenzione della centrale termica e dei dispositivi di sicurezza, la pulizia delle tribune e la manutenzione delle aree ad erba.

In particolare per quanto riguarda le utenze lo schema di concessione prevede l'intestazione diretta delle stesse all'associazione Avio Calcio, con impegno dell'associazione Junior Sport a rimborsare la parte dei costi riferibili al suo utilizzo con le modalità che saranno concordate tra le due associazioni.

Quanto all'equilibrio economico si rileva quanto segue.

Da un lato vanno considerate le spese in capo alle associazioni, che come già sopra indicato sono riassumibili nelle seguenti:

- oneri per le utenze, che contemplano anche quelle sostenute per gli utilizzi gratuiti da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle scuole;
- oneri assicurativi per la parte di competenza;
- oneri per la manutenzione ordinaria e per la gestione (pulizie, custodia, sicurezza ecc.).

Ciò a fronte di limitate entrate, variabili e caratterizzata da aleatorietà, legate ai ricavi per la concessione in uso della struttura (entrate inevitabilmente limitate, considerando le

caratteristiche strutturali dell'impianto e la sua collocazione geografica periferica) e di mancate spese per l'utilizzo diretto da parte delle associazioni concessionarie.

Anche in ragione dell'esperienza maturata nelle precedenti concessioni, che prevedevano il concorso del comune alle spese nella misura del 50%, e delle rilevanti spese che sosterrrebbe direttamente il Comune in caso di gestione diretta dell'impianto (sia in termini di spese effettive che di impegno del personale), si ritiene di compensare parzialmente gli oneri gestionali, riconoscendo all'Avio Calcio, intestataria delle utenze, annualmente e a rendicontazione, una quota pari al 70% dell'importo sostenuto quali spese di gestione e fino ad un massimo di € 18.000 annui, compatibilmente con le disponibilità a bilancio. Tale importo sarà detratto a monte rispetto a quanto poi sarà oggetto di riparto tra le due associazioni.

L'Amministrazione inoltre si impegnerà, compatibilmente con le disponibilità a bilancio, a provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a basso consumo energetico per contenere i costi dell'energia elettrica, con conseguente beneficio sia per l'ambiente, sia per le associazioni, che per l'Amministrazione.

Considerando che la precedente convenzione ha visto la realizzazione, per un periodo significativo della sua durata, dei lavori di ristrutturazione con conseguenti distorsioni sia nelle spese che nelle entrate, si prevede in proposito una durata in via sperimentale di due anni e mezzo, ossia fino al 31.12.2028.

In tale contesto complessivo, anche per assicurare un'entrata stabile e prevedibile nel tempo, a fronte degli importanti oneri in capo alle associazioni, secondo quanto previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.03.2026, l'amministrazione intende supportare le due associazioni con la concessione di un contributo ordinario per attività e per investimenti pari ad euro 7.000,00 all'associazione Avio calcio ed euro 5.500,00 all'Associazione Junior sport Avio, a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale e realizzare iniziative e manifestazioni rientranti nell'attività ordinaria.

Si rileva infatti che nel regolamento sopra citato:

- tra i settori di intervento previsti dall'art. 2 comma 2 si trova lo sport, declinato nelle sue varie accezioni quali la pratica dello sport a livello dilettantistico ed amatoriale, la formazione educativa e sportiva, le manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive e le attività di promozione dello sport e di contrasto alla sedentarietà;
- tra i destinatari previsti dall'art. 3 comma 1 rientrano gli *"enti privati senza fine di lucro, quali ad esempio associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, aventi sede nel Comune di Avio e/o operanti sul territorio del Comune di Avio e/o a vantaggio della popolazione del Comune di Avio"*;
- quanto alle modalità di concessione, in alternativa ai contributi ordinari e straordinari di cui agli artt. 9 e 10, l'art. 12 prevede che: *"1. Il Comune, per semplificare e rendere più agevoli i rapporti con gli enti del presente Capo, può stipulare con gli stessi apposite convenzioni, anche di durata pluriennale. 2. Le convenzioni di cui al comma precedente regolamentano i rispettivi diritti e obblighi delle parti, nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse pubblico. 3. In particolare le convenzioni possono prevedere lo svolgimento da parte del soggetto privato di attività di interesse pubblico che rientrerebbero nei compiti istituzionali del Comune."*

Quanto ai criteri generali di assegnazione, previsti dall'art. 8 co. 2 del Regolamento, le due associazioni Avio calcio e Junior sport coinvolgono un gran numero di atleti (circa 120-150 atleti ciascuna), in particolare giovani, sono attive entrambe dagli anni '80, svolgono la loro attività con continuità svolgendo allenamenti settimanali, organizzano vari eventi sportivi durante l'anno, collaborano con il Comune nei progetti quali Scuola e sport e Giochiamo ad Avio e con altre realtà associative in modo proficuo.

In merito alle modalità di erogazione di tale contributo si precisa che lo stesso sarà erogato con le modalità previste di anno in anno per le associazioni beneficiarie del contributo ordinario per attività; le due associazioni non potranno inoltre presentare domanda per la concessione di

contributo ordinario.

In ragione della concessione di tali contributi le associazioni si impegnano ad attuare le seguenti iniziative o partecipare ai seguenti progetti:

- partecipazione al progetto "Scuola e Sport", organizzato in collaborazione con l'Agenzia sport Vallagarina o ad altri progetti analoghi da concordare con l'Istituto comprensivo di Avio;
- organizzazione, anche in accordo tra loro, di attività estive conciliative per una durata complessiva di almeno due settimane, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti tali da garantirne la sostenibilità;
- non aumentare per la stagione sportiva 2026-2027 la tariffa applicata alle attività rivolte ai minorenni rispetto a quella applicate nell'anno 2025-2026 e, successivamente, per tutta la durata della convenzione, non aumentare le tariffe applicate alle attività rivolte ai minorenni oltre il 10% rispetto a quelle applicate nell'anno 2025-2026, salvo eventi imprevedibili, da valutarsi in accordo con l'Amministrazione;
- prevedere agevolazioni e scontistiche per le famiglie, a partire dal secondo figlio.

Si dà infine atto che la convenzione, in ragione delle tempistiche di sottoscrizione, disciplina in via transitoria i rapporti per l'anno 2026.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana che prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

vista la Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino;

visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.03.2026;

visto l'articolo 19 della Legge provinciale n.23/1992;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 29.12.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 30.12.2025, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 14.03.2025, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e la deliberazione n. 39 di data 19.03.2026 di conferma e aggiornamento dello stesso;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire la stipula della convenzione in tempi celeri, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità

tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di determinare per quanto in premessa esposto, i criteri generali per la gestione dell'impianto sportivo comunale "Umberto Calliari", sito in via Degasperi ed identificato dalla p.ed. 1666, e dunque in sintesi:

- la gestione dell'impianto sportivo "Umberto Calliari" è affidata in via continuativa ad associazioni/società sportive dilettantistiche con sede nel territorio di Avio che sono specializzate in discipline sportive di calcio e atletica leggera e ne curano la pratica fruendo, mediante la sua gestione, dell'impianto sportivo "Umberto Calliari".

- trattandosi di impianto sportivo privo di interesse economico e non avendo la concessione in uso rilevanza imprenditoriale nonché in relazione alla valenza sociale e aggregativa dell'attività sportiva svolta dalle associazioni, la concessione dell'impianto sportivo comunale è riconosciuta a titolo gratuito senza la corresponsione alcuna di canoni;

- il soggetto gestore si conforma ai seguenti criteri d'uso della struttura pubblica in quanto qualificata alla stregua di un servizio di interesse generale:

- i concessionari devono osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
- gli impianti devono essere utilizzati in modo corretto e con diligenza per il solo esercizio di attività sportive compatibili, salvo i casi eccezionali formalmente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- l'impianto sportivo di proprietà comunale è destinato ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, il tutto compatibilmente con la destinazione d'uso dello stesso;
- l'uso pubblico della struttura sportiva è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e dev'essere dunque garantito a tutti i cittadini;
- l'uso della struttura sportiva deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie, previa richiesta ufficiale e successiva autorizzazione del gestore, compatibilmente con le attività già programmate dai soggetti gestori e con priorità a quelle operanti nel Comune di Avio;
- i gestori devono assicurare l'utilizzo gratuito alle scuole (infanzia, primarie e secondarie) con priorità a quelle localizzate sul territorio di Avio, al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco e all'Amministrazione comunale, previa richiesta ufficiale e successiva autorizzazione del gestore.

- Il soggetto gestore è tenuto ad adempiere alle obbligazioni meglio descritte nella convenzione per la gestione dell'impianto sportivo ed in particolare assicurare il regolare funzionamento della struttura sportiva, assumere la titolarità della manutenzione ordinaria e l'onere economico delle utenze (salvo quanto successivamente previsto), consentire il più ampio utilizzo possibile della struttura assicurando il rispetto del vincolo di destinazione per attività sportiva dell'impianto per effetto degli interventi finanziati a valere sui fondi di cui alla L.P. n.4/2016 e connessi provvedimenti attuativi.

- L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, anche in tal caso come meglio descritto nell'allegata convenzione assume gli oneri della manutenzione straordinaria dell'impianto, gli oneri di manutenzione della centrale termica e dei dispositivi di sicurezza, la pulizia delle tribune e la manutenzione delle aree ad erba.

2. di approvare la convenzione di concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo comunale da sottoscrivere con le associazioni sportive dilettantistiche Junior Sport Avio e Avio calcio nel documento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, completa degli allegati A (planimetria) e dei disciplinari per l'utilizzo allegati B e C;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, autorizzandolo fin d'ora in sede di stipulazione ad apportare le eventuali variazioni ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune;

4. di demandare agli uffici competenti tutti gli atti conseguenti e necessari a dare compiuta attuazione alla decisione assunta con la presente deliberazione;

5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n.8, e seguenti modificazioni, che il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione sul sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente – sub sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – e a tal fine si riportano i seguenti dati:

Nome e dati fiscali del beneficiario	Junior Sport Avio A.S.D.
Importo (vantaggio economico)	€ 3.430,00 (stima del valore dell'utilizzo, calcolato con la tariffa media di € 9 l'ora, per 30 ore mensili, per 9 mesi l'anno + stima dei possibili incassi per concessione utilizzo a pagamento stimati in € 1.000 l'anno) + € 5.500 annui quale contributo ordinario per attività e investimenti, oltre al 70% dei costi gestionali fino ad un massimo di € 18.000 annui, complessivamente per entrambe le associazioni.
Codice fiscale del beneficiario	94003120220
Struttura, dirigente o funzionario responsabile del procedimento amministrativo	Giunta comunale
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.03.2026
Nome e dati fiscali del beneficiario	Avio calcio a.s.d.
Importo (vantaggio economico)	€ 6.860,00 (stima del valore dell'utilizzo, calcolato con la tariffa media di € 9 l'ora, per 60 ore mensili, per 9 mesi l'anno + stima dei possibili incassi per concessione utilizzo a pagamento stimati in euro 2.000 l'anno) + € 7.000,00 annui quale contributo ordinario per attività e investimenti, oltre al 70% dei costi gestionali fino ad un massimo di € 18.000 annui, complessivamente per entrambe le associazioni.
Codice fiscale del beneficiario	00637760224
Struttura, dirigente o funzionario responsabile del procedimento amministrativo	Giunta comunale
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.03.2026

6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

IL SINDACO
Ivano Fracchetti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dott.ssa Maria Flavia Brunelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Allegati parte integrante:

- **Schema convenzione.pdf** (impronta:
2F93378E5332E5BF49EC2C7E5F6B4513773B8B018C2CC91F79A910EB135C1231)
- **Allegato A_Planimetria.pdf** (impronta:
F281D45CFFD8693358CABF4ECC567607B345825BCCAA7CEB763C7AF3604019E3)
- **Allegato_B Disciplinare Avio Calcio.pdf** (impronta:
B60DCC4813BBED62C4B42DF6E0900B117093D07F4597134D308D302D847603BA)
- **Allegato_C Disciplinare Junior Sport.pdf** (impronta:
213F6B25A76C414834B966605BD8B3BDBA3301688A2CD4694B1BDDDC2479E424)